

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2021.0.1	
Applicativo:	<b>UNICA</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2021.0.1 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>09.03.2021</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Prelievo dati PAGHE.....</b>	<b>2</b>
<i>Clausola di salvaguardia: punti 479 "Reddito percepito" e 480 "Reddito contrattuale" .....</i>	<i>2</i>

## Prelievo dati PAGHE

### Clausola di salvaguardia: punti 479 “Reddito percepito” e 480 “Reddito contrattuale”

Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, le istruzioni di compilazione della CU 2021 indicano che il sostituto d'imposta riconosce il bonus Irpef ed il trattamento integrativo per il **periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali previsti dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18** assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

A tale scopo, nel punto 479 della CU (“Reddito percepito”) è richiesta l'indicazione del reddito da lavoro dipendente effettivamente erogato e nel punto 480 (“Reddito contrattuale”) il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nelle indicazioni presenti nella circolare di liquidazione del 730, è previsto che qualora la verifica di capienza ordinariamente prevista per la spettanza del bonus Irpef e del trattamento integrativo non risulti soddisfatta (e risulti contrassegnata la “*CasellaSostegnoReddito*”, corrispondente al punto 478 della CU), è necessario procedere alla verifica della c.d. Clausola di Salvaguardia, che prevede un'analoga verifica di capienza, effettuata però utilizzando per la determinazione dell'Irpef lorda e delle detrazioni da lavoro dipendente un apposito imponibile figurativo, denominato “*ImponibileImpostaCuneoFiscaleClausola*”.

Tale imponibile risulta determinato partendo dall'imponibile previsto per l'ordinaria verifica di capienza (“*ImponibileImpostaCuneoFiscale*”), dal quale deve essere sottratto il valore “*RedditoPercepitoLavDip*” (corrispondente al punto 479 della CU) e sommato il valore “*RedditoContrattuale*” (corrispondente al punto 480 della CU).

Da tali indicazioni, risulta evidente che ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, assume rilevanza la differenza fra i valori di Reddito contrattuale e Reddito percepito (ossia l'importo del reddito perso a seguito della fruizione dei suddetti ammortizzatori sociali).

Con il programma di prelievo dei dati CU, i valori esposti nei punti 479 e 480 sono determinati con riferimento al periodo nel quale il lavoratore ha fruito degli ammortizzatori sociali speciali COVID-19 e risultano in linea con i calcoli previsti nella circolare di liquidazione del 730 per l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Tuttavia, a seguito di richieste pervenute, il programma di prelievo dei dati CU è stato implementato per consentire la possibilità, mediante apposita opzione, di compilare i punti 479 e 480 riportando valori riferiti all'intero periodo d'imposta.

A tal fine, nella tabella “*Personalizza procedura*” di UNICA (PERSPRO > sezione “*Tracer*”) è stato inserito l'apposito campo “**Clausola di salvaguardia, criterio compilazione punti 479 e 480**”.

Indicando “**S**” in tale campo, il programma di prelievo dati provvederà alla compilazione dei campi in oggetto con la seguente modalità:

- nel punto 479 verrà riportata la somma dei redditi già indicati ai punti 1 e 2;
- nel punto 480 verrà necessariamente riportata la somma dei redditi di cui ai punti 1 e 2 e del reddito perso per gli eventi interessati (corrispondente alla differenza fra i valori di “*Reddito contrattuale*” e “*Reddito percepito*” memorizzati nei corrispondenti campi dell'anagrafica dipendente).

Solo in tal modo, se attivata la personalizzazione (valore “S” nel suddetto campo di PERSPRO), gli importi esposti risulteranno comunque coerenti con i calcoli previsti nella circolare di liquidazione del 730.